



ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 576 del 26/08/2025

OGGETTO: proroga, fino al 25/09/2025, dell'Ordinanza Dirigenziale progressivo annuale n.1303 del 03/07/2025, relativa all'istituzione di un dispositivo di circolazione temporaneo in Corso San Giovanni a Teduccio per i "lavori di Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: corso San Giovanni – Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni"

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- l'Area Tutela del Territorio, con nota PG/2025/691605 del 31/07/25, ha trasmesso la richiesta, formulata dall'impresa incaricata dell'esecuzione per i "lavori di Riqualificazione urbanistica e ambientale asse costiero: corso San Giovanni – Rifunzionalizzazione sistema fognario San Giovanni" di proroga, fino al 25/09/25, dell'Ordinanza Dirigenziale progressivo annuale n.1303 del 03/07/2025

Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi è stato approvato nella seduta del 26/08/2025 dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni";

Ritenuto che, per i motivi sopra indicati, è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Visti:

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, Nuovo Codice della Strada;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n base a.495 del 16 dicembre 1992 smi, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico sull'ordinamento degli enti locali,

ORDINA

Prorogare, fino al 25/09/2025, l'Ordinanza Dirigenziale progressivo annuale n. 1303 del 03/07/2025.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di validità del presente atto.

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data d'installazione e di attivazione della relativa segnaletica.

L'impresa esecutrice incaricata di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale procederà all'installazione della segnaletica stradale e di cantiere necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico l'Autorità di P.S potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Per particolari esigenze connesse alla disciplina e alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale la Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.º 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile di Area
Ing. Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.